REGOLAMENTO (CEE) N. 2142/70 DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 1970
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che al funzionamento ed allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve in particolar modo comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti ;

considerando che la pesca ha un'importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni costiere della Comunità ; che tale produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali regioni ; che è pertanto opportuno favorire mediante misure adeguate il razionale smaltimento di tale produzione ed assicurare la stabilità del mercato ;

considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è l'applicazione di norme comuni di commercializzazione ai prodotti in questione ; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione ;

considerando che l'applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti soggetti alla normalizzazione ; che occorre pertanto prevedere misure che assicurino tale controllo ;

considerando che, nel quadro delle norme che disciplinano il funzionamento dei mercati, occorre prevedere disposizioni che consentano di adattare l'offerta alle esigenze del mercato e di garantire, per quanto possibile, un reddito equo ai produttori ; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato dei prodotti della pesca, la costituzione di organizzazioni di produttori che facciano obbligo ai loro membri di conformarsi a determinate norme specialmente in materia di produzione e di commercializzazione, contribuisce al conseguimento dei suddetti obiettivi ;

considerando che occorre prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette organizzazioni nonché gli investimenti determinati dall'applicazione delle loro norme comuni ; che a tale fine è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni degli aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento ; che, tuttavia, occorre limitare l'ammontare di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori ;

considerando che, allo scopo di far fronte, per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori, a situazioni di mercato suscettibili di condurre a prezzi tali da provocare perturbazioni sul mercato comunitario, è necessario fissare per ciascuno di questi prodotti un prezzo d'orientamento rappresentativo delle zone di produzione della Comunità che serva a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato ;

considerando che, per stabilizzare i corsi, è auspicabile che tali organizzazioni possano intervenire sul mercato applicando, in particolare, un prezzo di ritiro al di sotto del quale i prodotti dei loro aderenti vengono ritirati dal mercato ;

considerando che in certi casi ed a determinate condizioni è opportuno sostenere l'azione delle organizzazioni di produttori accordando loro compensazioni finanziarie per i quantitativi ritirati dal mercato ;

considerando che per evitare il crollo dei corsi delle sardine e delle acciughe occorre procedere all'acquisto dei prodotti in questione di origine comunitaria e conformi alle norme comuni di commercializzazione tramite organismi designati a tal fine dagli Stati membri ;

considerando che qualora i prezzi di taluni prodotti congelati assumano un andamento nettamente negativo è opportuno prevedere la possibilità di accordare

(1) GU n. C 116 dell'8. 11. 1968, pagg. 3 e 11.
(2) GU n. C 76 del 17. 6. 1969, pag. 11.

ai produttori aiuti all'ammasso privato di questi prodotti di origine comunitaria ;

considerando che una flessione dei prezzi all'importazione di tonni destinati all'industria conserviera potrebbe minacciare il livello dei redditi dei produttori comunitari dei prodotti in questione ; che è pertanto opportuno prevedere che in caso di bisogno siano accordate ai produttori indennità di compensazione ;

considerando che per rendere possibile l'adozione delle misure necessarie per basare il regime d'intervento sulla responsabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori occorre prevedere un esame successivo delle varie forme del regime di intervento ;

considerando che per taluni prodotti occorre adottare misure nei confronti delle importazioni in provenienza dai paesi terzi effettuate a prezzi anormali, al fine di evitare perturbazioni sui mercati della Comunità ;

considerando che per la maggior parte dei prodotti il regime in tal modo istituito consente di rinunciare ad ogni misura di restrizione quantitativa alla frontiera esterna della Comunità e di applicare soltanto il dazio della tariffa doganale comune ; che, in circostanze eccezionali, tale meccanismo può rivelarsi inefficace ; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che potrebbero risultarne, essendo stati soppressi gli ostacoli all'importazione precedentemente esistenti, occorre permettere alla Comunità di prendere rapidamente le misure necessarie ;

considerando che è tuttavia nell'interesse della Comunità che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia sospesa totalmente per certi prodotti ; che, in difetto di una sufficiente produzione comunitaria di aringhe e di tonni, è opportuno assicurare alle industrie alimentari di trasformazione utilizzatrici di questi prodotti condizioni di approvvigionamento paragonabili a quelle di cui beneficiano i paesi terzi esportatori, per non ostacolare il loro sviluppo nel quadro delle condizioni internazionali di concorrenza ; che gli inconvenienti che questo regime potrebbe comportare per i produttori di tonni della Comunità possono essere compensati con la concessione delle indennità previste a tal fine ; che, inoltre, ragioni d'ordine sociale giustificano il mantenimento delle correnti tradizionali di approvvigionamento dei prodotti alimentari di base, quali il merluzzo salato e secco ;

considerando che per alcuni prodotti non è ancora possibile definire un regime comunitario all'importazione ; che è pertanto necessario permettere agli Stati membri di mantenere per tali prodotti le restrizioni quantitative risultanti dai rispettivi regimi nazionali ;

considerando che, a complemento del sistema sopra descritto, e nella misura necessaria al suo buon funzionamento, è opportuno prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e, nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga, il divieto di tale ricorso ; che è inoltre opportuno che le restituzioni siano fissate in modo che i prodotti di base comunitari utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità ai fini dell'esportazione non siano sfavoriti da un regime di perfezionamento attivo, che stimolerebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi ;

considerando che occorre impedire che la concorrenza fra le imprese della Comunità su mercati esterni possa venir falsata ; che si debbono pertanto instaurare uguali condizioni di concorrenza, istituendo un regime comunitario che preveda per i prodotti della pesca la concessione facoltativa di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi nella misura necessaria a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei prodotti in questione e nei casi in cui tali esportazioni sono economicamente importanti ;

considerando che, nel commercio interno della Comunità, in virtù delle disposizioni del trattato, la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate, di pieno diritto ; che, inoltre, l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca comporta l'abolizione di ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente che formi parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in tale settore ; che, infine, la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1969, concernente il regime dei prezzi minimi [1], cessa di essere applicabile ai prodotti della pesca a partire dalla data d'applicazione delle misure di organizzazione comune dei mercati per tali prodotti ;

considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune, siano applicabili nel settore della pesca ;

---

[1] GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.

considerando che il passaggio dal regime esistente attualmente al regime risultante dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni ; che a tal fine possono rivelarsi necessarie alcune misure transitorie ; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di adottare tali misure ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato ;

considerando che l'attuazione di tale organizzazione comune deve altresì tenere conto dell'interesse per la Comunità di preservare per quanto possibile il suo patrimonio ittico ;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel settore dei prodotti della pesca è istituita una organizzazione comune dei mercati che comprende un regime dei prezzi e degli scambi, nonché norme comuni in materia di concorrenza.

2. Detta organizzazione disciplina i seguenti prodotti :

	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a)	03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati
b)	03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
c)	03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua
d)	ex 05.15	Prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove ; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana : A. Pesci, crostacei e molluschi
e)	16.04	Preparazione e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei
f)	16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati
g)	ex 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte alla alimentazione umana ; ciccioli : B. Farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi

TITOLO I

Norme di commercializzazione

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 o per gruppi di tali prodotti possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione e il relativo campo d'applicazione ; tali norme possono riferirsi in particolare alla classificazione per categoria di qualità, di dimensioni o di peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura.

2. Quando le norme sono state adottate, i prodotti cui esse si applicano possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltanto se sono conformi a tali norme, salvo disposizioni particolari che possono essere adottate per gli scambi con i paesi terzi.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme e le regole generali per la loro applicazione, comprese le disposizioni particolari di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Le modifiche da apportare alle norme comuni di commercializzazione per tenere conto delle esigenze delle tecniche di produzione sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 29.

Articolo 4

1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione. Tale

controllo può aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione, nonché durante il trasporto.

2. Gli Stati membri prendono le misure adeguate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 2.

3. Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore di ciascuna norma di commercializzazione, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo per il prodotto o il gruppo di prodotti per il quale è stata adottata la norma.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 29, tenuto conto in particolare della necessità di assicurare il coordinamento delle attività degli organismi di controllo, nonché l'interpretazione e l'applicazione uniformi delle norme comuni di commercializzazione.

TITOLO II

Organizzazioni di Produttori

Articolo 5

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per « organizzazione di produttori » qualsiasi organizzazione od associazione riconosciuta di tali organizzazioni, costituita per iniziativa dei produttori stessi allo scopo di adottare le misure atte ad assicurare l'esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita della loro produzione.

Tali misure, tendenti in particolare a promuovere l'attuazione di piani di pesca, la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi, devono implicare per i produttori aderenti l'obbligo :

— di smerciare per il tramite dell'organizzazione tutta la produzione del prodotto o dei prodotti per il quale o i quali hanno aderito ; l'organizzazione di produttori può decidere che l'obbligo anzidetto non si applica qualora lo smercio sia effettuato secondo norme comuni preventivamente definite ;

— di applicare in materia di produzione e di commercializzazione le norme adottate dall'organizzazione di produttori, per migliorare in particolare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le condizioni e le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori che saranno costituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e a facilitarne il funzionamento.

Tali aiuti sono accordati nei tre anni successivi alla data del riconoscimento ed il loro importo non può superare per il primo, il secondo e il terzo anno, rispettivamente il 3, il 2 e l'1 % del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. Tali aiuti non devono tuttavia superare il 60 % il primo anno, il 40 % il secondo anno, il 20 % il terzo anno delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.

Il valore dei prodotti commercializzati è stabilito forfettariamente per ogni anno sulla base :

— della produzione media commercializzata dai produttori aderenti nei tre anni civili che precedono la loro adesione,

— dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.

2. Nei cinque anni successivi alla costituzione dei fondi di intervento di cui all'articolo 7, gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori, direttamente o tramite istituti di credito, aiuti sotto forma di prestiti a condizioni speciali destinati a coprire una parte delle spese prevedibili relative agli interventi sul mercato di cui all'articolo 7.

3. Gli Stati membri possono mantenere gli aiuti accordati alle organizzazioni di produttori costituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, onde facilitarne l'adattamento ed il funzionamento nel quadro delle misure previste all'articolo 5, paragrafo 1, purché tali aiuti non superino per importo e durata quelli che possono essere accordati a norma delle disposizioni del paragrafo 1.

4. La Commissione, in una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziario, viene informata dell'esistenza degli aiuti di cui al presente articolo.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità e le norme generali di applicazione del presente articolo.

TITOLO III

Regime dei prezzi

Articolo 7

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori possono fissare un prezzo di ritiro, al di sotto del quale non vendono i prodotti offerti dai produttori aderenti.

In tal caso, per le quantità ritirate dal mercato :

— quando si tratta dei prodotti elencati nell'allegato I A e C che rispondono alle norme adottate in conformità dell'articolo 2, le organizzazioni di produttori accordano un'indennità ai produttori aderenti,

— quando si tratta degli altri prodotti contemplati all'articolo 1 che non sono elencati nell'allegato I A e C, le organizzazioni di produttori possono accordare un'indennità ai produttori aderenti.

Un livello massimo del prezzo di ritiro può essere fissato per ogni prodotto di cui all'articolo 1 secondo le disposizioni del paragrafo 5.

2. La destinazione dei prodotti così ritirati deve essere stabilita dall'organizzazione di produttori in modo da non ostacolare il normale collocamento della produzione in questione.

3. Per il finanziamento delle operazioni di ritiro, le organizzazioni di produttori costituiscono dei fondi d'intervento alimentati da contributi basati sulle quantità messe in vendita oppure ricorrono ad un sistema di compensazioni.

4. Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali che li comunicano alla Commissione, i seguenti elementi :

— l'elenco dei prodotti per i quali intendono applicare il sistema di cui al paragrafo 1,

— il periodo in cui i prezzi di ritiro sono applicabili,

— i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 29.

Articolo 8

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I A e C, vengono fissati prima dell'inizio della campagna di pesca un prezzo d'orientamento e, per le sardine e le acciughe, fresche o refrigerate, un prezzo d'intervento, determinati secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

Tali prezzi sono validi per tutta la Comunità e vengono fissati per ciascuna campagna di pesca o per ciascuno dei periodi in cui la campagna di pesca è suddivisa ; il prezzo di intervento può essere fissato per ciascuno dei periodi nei quali può essere suddivisa la campagna di pesca in base alla evoluzione stagionale dei corsi. I prezzi vengono fissati ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità.

2. Il prezzo d'orientamento viene determinato sulla base della media dei prezzi costatati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi nelle ultime tre campagne di pesca precedenti la fissazione di tale prezzo e per una parte significativa della produzione comunitaria, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali.

3. Il prezzo d'intervento viene fissato ad un livello compreso fra il 35 e il 45 % del prezzo d'orientamento in base alle caratteristiche della produzione e del mercato proprie a ciascun prodotto.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa il livello dei prezzi d'orientamento e dei prezzi d'intervento di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

1. Durante tutto il periodo di applicazione del prezzo di orientamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli considerati per la fissazione del prezzo di orientamento.

2. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali, per un determinato prodotto, è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 2 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 10

1. Per i prodotti di cui all'allegato I A e C, gli Stati membri accordano una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano

interventi nel quadro delle disposizioni dell'articolo 7, purché :

a) il prezzo di ritiro applicato dalle suddette organizzazioni sia il prezzo fissato a norma delle disposizioni del paragrafo 5 ;

b) i prodotti ritirati corrispondano alle norme adottate conformemente all'articolo 2 ;

c) l'indennità accordata ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato non superi l'importo risultante dall'applicazione a tali quantità del prezzo di ritiro, moltiplicato — per i prodotti conformi ai requisiti previsti dalle norme comuni di commercializzazione per le categorie inferiori a quella di cui al paragrafo 4 — per i coefficienti di adattamento di qualità corrispondenti.

2. La compensazione finanziaria è accordata soltanto se i prodotti ritirati dal mercato vengono smerciati a fini diversi dal consumo umano o in condizioni tali da non costituire ostacolo allo smercio normale della produzione in questione.

3. Il valore della compensazione finanziaria è uguale all'importo risultante dall'applicazione ai quantitativi ritirati :

— di un prezzo uguale al 60 % del prezzo d'orientamento, quando il prezzo di ritiro è superiore al 65 % del prezzo d'orientamento,

— di un prezzo uguale al 55 % del prezzo d'orientamento, quando il prezzo di ritiro non supera il 65 % del prezzo d'orientamento,

moltiplicato per i coefficienti di adattamento di qualità di cui al paragrafo 4 o, all'occorrenza, al paragrafo 1, lettera c).

Da tale importo viene dedotto il valore fissato forfettariamente all'inizio della campagna di pesca del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano, o delle entrate nette realizzate in occasione dello smercio dei prodotti verso il consumo umano in conformità delle disposizioni del paragrafo 2.

4. Il prezzo di ritiro di cui al paragrafo 1, lettera a), viene fissato per ciascun prodotto applicando, ad un importo almeno uguale al 60 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento, il coefficiente di adattamento della categoria di qualità immediatamente inferiore a quella considerata per la fissazione del prezzo d'orientamento.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo di orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo ed il prezzo di ritiro sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 29.

Articolo 11

1. Qualora per le sardine o le acciughe fresche o refrigerate e per uno dei mercati o dei porti rappresentativi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, i corsi comunicati alla Commissione in conformità del paragrafo 1 dello stesso articolo permangano inferiori al prezzo d'intervento per tre giorni di mercato consecutivi, la Commissione costata immediatamente che il mercato del prodotto in questione versa in una situazione di crisi grave.

2. In seguito a tale costatazione gli Stati membri dispongono, tramite gli organismi o le persone fisiche o giuridiche da essi designati a tale scopo, l'acquisto dei prodotti di origine comunitaria loro offerti, purché rispondano ai requisiti previsti dalle norme comuni di commercializzazione e non siano stati ritirati dal mercato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1.

Detti prodotti vengono acquistati :

— al prezzo d'intervento, al quale è applicato il coefficiente di adattamento della categoria di qualità immediatamente inferiore a quella considerata per la fissazione del prezzo d'orientamento, sempreché i prodotti stessi rispondano ai requisiti previsti dalle norme comuni per tale categoria o per le categorie superiori :

— al prezzo d'intervento, al quale è applicato il coefficiente di adattamento corrispondente alle categorie di qualità inferiori a quella considerata al primo trattino, sempreché i prodotti stessi rispondano ai requisiti previsti dalle norme comuni per tali categorie.

3. I prodotti acquistati a norma del presente articolo, salvo eccezioni, devono essere destinati a fini diversi dal consumo umano.

4. Le operazioni di acquisto vengono sospese non appena i corsi permangono uguali o superiori al prezzo d'intervento per tre giorni di mercato consecutivi ; la Commissione costata immediatamente che tale condizione si è verificata.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

Articolo 12

1. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti dall'attuazione del regime di intervento previsto dal presente regolamento e sulle misure prese dalle organizzazioni di produttori nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.

2. Le misure che risulteranno necessarie per stabilire il sistema di intervento basato sulla responsabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori in tutti i settori per i quali sono previsti interventi, sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 13

1. Per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene fissato annualmente un prezzo di orientamento valido per la Comunità per tutto l'anno e determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi costatati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti o i gruppi di prodotti aventi le stesse caratteristiche considerate per la fissazione del prezzo di orientamento di cui al paragrafo 1.

3. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 2 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali è commercializzata, per un determinato prodotto, una parte significativa della produzione comunitaria.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 3 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 29.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa il prezzo d'orientamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

1. Qualora per i prodotti di origine comunitaria di cui all'allegato II e per uno dei mercati o dei porti rappresentativi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, i corsi permangano inferiori all'85 % del prezzo di orientamento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, per un periodo di tempo che riveli la tendenza allo svilupparsi di una perturbazione del mercato, possono essere accordati aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori, purché i prodotti al momento della reimmissione nel circuito di commercializzazione rispondano alle esigenze delle norme di commercializzazione.

2. L'ammontare dell'aiuto all'ammasso privato non può superare l'ammontare delle spese tecniche di magazzinaggio e degli interessi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, ed in particolare l'ammontare e la durata degli aiuti accordati all'ammasso privato, nonché le condizioni di uscita dall'ammasso, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 15

1. Per i tonni di cui all'allegato III A, destinati all'industria conserviera, un'indennità di compensazione viene accordata, se necessario, ai produttori di tonni della Comunità.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili costatati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti di origine comunitaria di cui al paragrafo 1 e definiti nelle loro caratteristiche commerciali.

3. Sono da considerare rappresentativi ai sensi del paragrafo 2 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria di tonni.

4. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, viene fissato un prezzo alla produzione comunitaria in base alla media dei prezzi rilevati nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti la fissazione di tale prezzo sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi e per una parte significativa della produzione comunitaria, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali.

5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali per la concessione dell'indennità di cui al paragrafo 1 e fissa il prezzo alla produzione comunitaria di cui al paragrafo 4.

6. Le modalità di applicazione del paragrafo 2, nonché l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 3 sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 29.

Articolo 16

Sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti riportati nella seguente tabella :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01 B I a) 2	Aringhe, dal 16 giugno al 14 febbraio
03.01 B I b) 2	Spratti, dal 16 giugno al 14 febbraio
03.01 B I c) 1	Tonni destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04
03.02 A I b)	Merluzzi
03.02 A II a)	Filetti di merluzzi

TITOLO IV

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 17

1. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione sono applicabili alla classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento e in particolare quella che figura all'allegato V è riportata nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate :

— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa.

3. Fino all'applicazione di un regime comunitario all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato IV A e C gli Stati membri possono mantenere nei confronti dei paesi terzi, per i prodotti in questione, le restrizioni quantitative applicabili all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 18

1. Al fine di evitare perturbazioni dovute ad offerte in provenienza dai paesi terzi fatte a prezzi anormali o in condizioni tali da compromettere le misure di stabilizzazione di cui agli articoli 10, 11 o 15 sono fissati annualmente per i prodotti elencati negli allegati I, II, III A e IV B prezzi di riferimento validi per la Comunità.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato I A e C, il prezzo di riferimento è uguale ad una percentuale del prezzo d'orientamento il cui livello si situa all'interno dei limiti definiti all'articolo 10, paragrafo 4.

Per i prodotti elencati negli allegati I B e IV B, il prezzo di riferimento è fissato in base al prezzo di riferimento del prodotto fresco.

Per i prodotti elencati nell'allegato II il prezzo di riferimento è derivato dal prezzo di orientamento previsto all'articolo 13, paragrafo 1, in funzione del livello di cui all'articolo 14, paragrafo 1, determinante ai fini dello scatto delle misure d'intervento ivi previste.

Per i tonni di cui all'allegato III A, destinati all'industria conserviera, il prezzo di riferimento è determinato in base alla media ponderata dei corsi costatati sui mercati o porti di importazione più rappresentativi degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, diminuita d'un importo pari ai dazi doganali ed alle tasse di cui saranno eventualmente gravati tali prodotti, nonché delle spese di trasporto fino a tali mercati o porti dai punti di transito alla frontiera della Comunità per il prodotto considerato per la fissazione del prezzo d'orientamento.

Per le diverse varietà di tonno e le varie forme di presentazione, vengono applicati i coefficienti fissati nell'allegato III B e C.

3. Per i prodotti elencati negli allegati I, II e IV B, viene stabilito un prezzo d'entrata in base ai corsi più bassi costatati per una stessa fase di commercializzazione sui mercati o nei porti d'importazione rappresentativi, diminuiti di un importo pari ai dazi doganali e alle tasse di cui saranno eventualmente gravati tali prodotti, nonché delle spese di trasporto fino a tali mercati o porti dai punti di transito alla frontiera della Comunità.

In base alle informazioni che le sono fornite dagli Stati membri o da essa ottenute, la Commissione segue regolarmente l'evoluzione dei corsi per i prodotti importati dai paesi terzi sui mercati o nei porti d'importazione più rappresentativi degli Stati membri, per ciascuna provenienza.

Per i prodotti di cui all'allegato III A, il prezzo d'entrata è calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi effettivamente costatati sui mercati o nei porti d'importazione della Comunità durante un

periodo di tempo sufficientemente significativo dell'evoluzione del mercato.

4. Qualora il prezzo d'entrata di un determinato prodotto, importato dai paesi terzi, sia inferiore al prezzo di riferimento

a) per i prodotti elencati negli allegati I A, escluso il prodotto di cui al punto 1, I C, II e IV B le importazioni del prodotto in questione possono essere sospese, oppure limitate ad alcune qualità, presentazioni o destinazioni ;

b) per i prodotti elencati negli allegati I A, punto 1, I B e III A, le importazioni del prodotto in questione possono essere soggette alla riscossione di una tassa di compensazione, nell'osservanza delle condizioni del consolidamento nell'ambito del GATT. Tuttavia, qualora siano effettuate importazioni a prezzi d'entrata inferiori al prezzo di riferimento soltanto da taluni paesi, o soltanto di talune specie, la tassa di compensazione sarà limitata alle importazioni da tali paesi o alle importazioni di dette specie.

L'ammontare della tassa di compensazione è uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'entrata. Tale tassa, uguale per tutti gli Stati membri, si aggiunge ai dazi doganali in vigore.

5. Tuttavia la sospensione o la limitazione delle importazioni non è applicabile nei confronti dei paesi terzi che assumono l'impegno di garantire, a determinate condizioni, l'osservanza del prezzo di riferimento e che lo osservano effettivamente nelle loro forniture destinate alla Comunità.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il livello dei prezzi di riferimento e le misure di sospensione o di limitazione delle importazioni, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Secondo la procedura di cui all'articolo 29 sono decise l'istituzione, la modifica e l'abrogazione della tassa di compensazione.

Tuttavia, nell'intervallo delle riunioni periodiche del Comitato di gestione, tali misure nonché quelle relative alla sospensione e alla limitazione delle importazioni sono adottate dalla Commissione. In tal caso, sono valide fino all'entrata in vigore di eventuali misure prese secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 19

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può, in casi particolari, escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), destinati alla fabbricazione dei prodotti elencati nello stesso paragrafo alle lettere b), c), e) e f).

2. La quantità di materie prime non soggette a dazio doganale o a tassa di effetto equivalente nell'ambito del regime di perfezionamento attivo deve corrispondere alle condizioni effettive in cui è effettuata l'operazione di perfezionamento considerata.

Articolo 20

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Quando si verifichi la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 21

1. Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti

di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni. La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi.

4. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 29. In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o per propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedrua di cui all'articolo 29.

TITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 22

1. Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di applicazione del regime previsto dal presente regolamento.

2. Gli aiuti accordati dagli Stati membri, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, nella misura del 50 % del loro importo.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 23

1. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

2. Salvo altre disposizioni comunitarie gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie al fine di garantire a tutte le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro parità di condizioni di accesso ai porti ed agli impianti di prima immissione sul mercato, nonché a tutte le attrezzature e a tutte le installazioni tecniche che ne dipendono.

Articolo 24

Salvo le disposizioni contrarie adottate in virtù degli articoli 42 e 43 del trattato, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 25

Qualora sul mercato della Comunità si costati un rialzo dei prezzi che superi di più di una percentuale da determinare uno dei prezzi di orientamento di cui agli articoli 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, o il prezzo alla produzione comunitaria di cui all'articolo 15, paragrafo 4, e quando tale situazione, suscettibile di persistere, perturbi o rischi di perturbare il mercato, possono essere adottate le misure necessarie volte a porvi rimedio.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 26

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può modificare gli allegati, nonché le percentuali di cui agli articoli 8, 10 e 14.

Articolo 27

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 28

1. È istituito un Comitato di gestione per i prodotti della pesca, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 29

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono d'immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 30

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 31

Qualora siano necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime attualmente esistente in ciascuno degli Stati membri a quello istituito dal presente regolamento, in particolare nel caso che l'entrata in applicazione di quest'ultimo incontri per taluni prodotti difficoltà notevoli, dette misure vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 29. Esse sono applicabili al massimo per un anno a decorrere dalla data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 32

Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti agli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1971, salvo le misure di cui all'articolo 31, che possono essere rese applicabili a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GRIESAU

ALLEGATO I

A. **Prodotti freschi o refrigerati della sottovoce ex 03.01 B I**

1. Aringhe
2. Sardine
3. Sebasti
4. Merluzzi bianchi
5. Merluzzi carbonari
6. Eglefini
7. Merlani
8. Sgombri
9. Acciughe
10. Passere di mare

B. **Prodotti congelati della sottovoce ex 03.01 B I a)**

Aringhe

C. **Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp. p., freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua della sottovoce 03.03 A IV b) 1**

ALLEGATO II

Prodotti congelati della sottovoce ex 03.01 B I

— Sardine

— Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus

Prodotti congelati della voce ex 03.03

-- Calamari (Loligo sp. p. Omnastrephes sagittatus, Todarodes sagittatus, Ille coindetti)

— Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti)

— Polpi delle specie octopus

ALLEGATO III

Tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 (sottovoce 03.01 B I c) 1

A. *Tutte le specie di tonni*

B. *Coefficienti di adattamento applicabili alle differenti specie di tonni*

	Coefficiente
Tonno albacora pesanti, per pezzo, fino a 10 kg (1)	1
pesanti, per pezzo, più di 10 kg (1)	1,10
Alalonga	1,25
Altre specie	0,70

C. *Coefficienti di adattamento applicabili a ciascuna specie di cui al punto B in funzione delle varie forme di presentazione*

1. Intero	1
2. Senza visceri né branchie (« gilled and gutted »)	1,14
3. Altri (per es. senza testa « heads off »)	1,24

ALLEGATO IV

A. **Prodotti freschi, refrigerati o congelati**

Sottovoce 03.01 A I a)	Trote
Sottovoce 03.01 A III	Carpe

B. **Prodotti congelati**

Sottovoce ex 03.01 B I, nonché	Merluzzi bianchi
Sottovoce ex 03.01 B II b)	Merluzzi carbonari
	Eglefini
	Sebasti
	Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus

C. **Preparazioni e conserve di pesci**

Sottovoce 16.04 D	Sardine
Sottovoce 16.04 E	Tonni

(1) Le indicazioni di peso si riferiscono ai prodotti interi.

ALLEGATO V

NUOVO SCHEMA PER IL CAPITOLO 3 E PER LA VOCE 05.15 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01	**Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :**
	A. d'acqua dolce :
	I. Trote ed altri salmonidi :
	a) Trote
	b) Salmoni e coregoni
	c) altri
	II. Anguille :
	a) dal 1º aprile al 30 settembre
	b) dal 1º ottobre al 31 marzo
	III. Carpe
	IV. altri
	B. di mare :
	I. interi, decapitati o in pezzi :
	a) Aringhe :
	1. dal 15 febbraio al 15 giugno :
	aa) fresche o refrigerate
	bb) congelate
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio :
	aa) fresche o refrigerate
	bb) congelate
	b) Spratti :
	1. dal 15 febbraio al 15 giugno
	2. dal 16 giugno al 14 febbraio
	c) Tonni :
	1. destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 (a) :
	aa) interi :
	11. Tonno albacora o yellow fin :
	aaa) pesanti, per pezzo, 10 kg o meno
	bbb) altri
	22. Alalonga
	33. altri
	bb) senza visceri né branchie (« gilled and gutted ») :
	11. Tonno albacora o yellow fin :
	aaa) pesanti, per pezzo, 10 kg o meno
	bbb) altri
	22. Alalonga
	33. altri
	cc) altri (per esempio sensa testa « heads off ») :
	11. Tonno albacora o yellow fin :
	aaa) pesanti, per pezzo, 10 kg o meno
	bbb) altri

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01 (segue)	22. Alalonga 33. altri 2. altri d) Sardine (Clupea pilchardus Walbaum) : 1. fresche o refrigerate 2. congelate e) Squali f) Sebasti (Sebastes marinus) : 1. freschi o refrigerati 2. congelati g) Ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius) h) Merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias) : 1. freschi o refrigerati 2. congelati ij) Merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens) : 1. freschi o refrigerati 2. congelati k) Eglefini : 1. freschi o refrigerati 2. congelati l) Merlani (Merlangus merlangus) : 1. freschi o refrigerati 2. congelati m) Sgombri : 1. dal 15 febbraio al 15 giugno : aa) freschi o refrigerati bb) congelati 2. dal 16 giugno al 14 febbraio : aa) freschi o refrigerati bb) congelati n) Acciughe (Engraulis sp.p.) : 1. fresche o refrigerate 2. congelate o) Passere di mare : 1. fresche o refrigerate 2. congelate p) Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus : 1. fresche o refrigerate 2. congelate q) altri II. Filetti : a) freschi o refrigerati b) congelati 1. di merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias) 2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens) 3. di eglefini 4. di sebasti (Sebastes marinus) 5. di tonni 6. di orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus 7. altri
	C. Fegati, uova e lattimi
03.02	(immutato)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.03	**Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua :** A. Crostacei : I. Aragoste II. Astici (Homarus sp.p) : a) vivi b) altri : 1. interi 2. non nominati III. Granchi e gamberi di acqua dolce IV. Gamberetti : a) Pandalidi (Pandalidae sp.p.) b) Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p. : 1. freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua 2. altri c) altri V. altri (scampi ecc.) B. Molluschi, compresi i testacei : I. Ostriche : a) Ostriche piatte pesanti, per pezzo, 40 g o meno b) altre II. Mitili III. Lumache, escluse quelle di mare IV. altri : a) congelati : 1. Calamari : aa) Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p. bb) altri 2. Seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti 3. Polpi delle specie octopus sp.p. 4. altri b) altri : 1. Calamari (Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.) 2. non nominati
05.15	**Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove ; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana :** A. Pesci, crostacei e molluschi : I. Pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi II. altri (a) B. altri

(a) Vedi allegato III della tariffa doganale comune.